



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' E DELLE MODALITA' DI
ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DELLA "GUIDA DEL PARCO DELLA MAREMMA"**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C. D. N°06 DEL 08 FEBBARIO 2010



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Articolo 1) - Finalità

1- Il presente regolamento disciplina l'attività di *guida del Parco Regionale della Maremma*, all'interno dello stesso territorio protetto, ai sensi dell'art. 14, comma 5°, della L. n. 394/91, della L.R. n. 24/94, nonché del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo e suo Regolamento di Attuazione.

Articolo 2) - Figura e attività professionale

1- E' *guida del Parco Regionale della Maremma* chi, per professione - anche in modo non esclusivo e non continuativo - accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza.

2- La *guida del Parco Regionale della Maremma* può affiancare, in ambito scolastico, il personale dell'Ente Parco stesso nelle iniziative e programmi di educazione e didattica ambientale.

3- La *guida del Parco Regionale della Maremma* può coadiuvare, presso i Centri Visita del Parco, il personale addetto al servizio di front-office nei confronti dei turisti.

4- La conduzione dei visitatori all'interno dell'area protetta deve avvenire in condizioni di sicurezza, per cui devono essere percorsi esclusivamente gli itinerari autorizzati e regolamentati dall'Ente Parco, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 3) - Esercizio dell'attività: elenco delle *guide del Parco Regionale della Maremma*

1- L'esercizio dell'attività di *guida del Parco Regionale della Maremma* è subordinata all'iscrizione in uno speciale elenco, che viene predisposto, gestito ed aggiornato dall'Ente Parco medesimo.

2- Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma coloro che hanno superato l'apposito esame conseguente alla abilitazione del titolo di Guida Ambientale, ai sensi del testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo e suo Regolamento di attuazione.

Articolo 4) - Modalità di iscrizione all'elenco per l'esercizio della attività di *guida del Parco Regionale della Maremma*

1- L'Ente Parco Regionale della Maremma provvede alla predisposizione dell'elenco di cui al precedente articolo 3 mediante selezione pubblica per titoli ed esami.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

2- Le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, la descrizione delle materie oggetto della selezione e la precisazione dei titoli richiesti e della relativa valutazione verrà rappresentata esaustivamente in apposito **bando ad evidenza pubblica** predisposto e pubblicizzato dall'Ente Parco stesso.

3- Fermo restando quanto specificamente contenuto nel bando predisposto dall'Ente Parco Regionale della Maremma, vengono definiti i seguenti titoli di riferimento per la redazione del bando medesimo, precisando che gli stessi rappresentano un elenco indicativo e non esaustivo.

Titoli professionali

- a) svolgimento della professione di Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica, documentata con fatture, da almeno un anno in maniera continuativa;
- b) svolgimento della professione di Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica all'interno dell'area protetta del Parco Regionale della Maremma, documentata con fatture, da almeno un anno.

Titoli culturali

- a) corso di formazione/aggiornamento di argomento naturalistico o geografico o turismo sostenibile - formazione certificata europea per un minimo di 30 ore;
- b) corso di formazione professionale di argomento naturalistico o geografico o turismo sostenibile - formazione certificata europea per un minimo di 300 ore;
- c) laurea breve in discipline naturalistiche o geografiche o discipline del turismo;
- d) laurea specialistica o laurea magistrale secondo il precedente ordinamento in discipline naturalistiche o geografiche o discipline del turismo;
- e) tesi di laurea svolta sullo studio di un'area protetta nazionale, regionale o provinciale;
- f) tesi di laurea sullo studio di uno o più aspetti peculiari del Parco Regionale della Maremma;
- g) pubblicazioni a tema naturalistico, geografico, antropologico, turismo sostenibile o altri argomenti afferenti le aree protette;
- h) pubblicazioni a tema naturalistico, geografico, antropologico, turismo sostenibile o altri argomenti afferenti il Parco Regionale della Maremma;
- i) patentino BLS (basic life support) per personale non sanitario in corso di validità;
- j) patentino BLS (basic life support) per personale sanitario in corso di validità.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

4- L'Ente Parco Regionale della Maremma, a proprio insindacabile giudizio, determina i periodi oltre i quali procedere all'aggiornamento dell'elenco delle guide del Parco Regionale della Maremma. Detto aggiornamento verrà effettuato, di norma, secondo la procedura prevista al presente articolo.

Articolo 5) - Specializzazioni

1- I soggetti inseriti all'interno dell'elenco delle *guide del Parco Regionale della Maremma* possono conseguire le seguenti specializzazioni:

- a) lingue straniere;
- b) speleologia;
- c) mountain bike;
- d) canoa;
- e) cavallo;
- f) carrozza;
- g) educazione e didattica ambientale.

2- La specializzazione è conseguita previa frequenza di uno specifico corso riconosciuto dal Parco Regionale della Maremma e successivo superamento del relativo esame.

3- Le specializzazioni acquisite dalle *guide del Parco Regionale della Maremma* sono annotate nell'elenco di cui al precedente articolo 3.

Articolo 6) - Modalità di assegnazione delle prenotazioni alle *guide del Parco Regionale della Maremma* pervenute presso i centri visita del Parco medesimo.

1- Il personale in servizio presso i centri visita del Parco Regionale della Maremma, al momento della richiesta da parte di turisti di una guida, deve obbligatoriamente contattare le *guide del Parco Regionale della Maremma* secondo l'ordine dell'elenco di cui al precedente articolo 3.

2- Il personale in servizio presso i centri visita provvede giornalmente all'assegnazione delle guide mediante lo scorrimento dell'elenco delle *guide del Parco Regionale della Maremma* partendo sempre dalla posizione n°1 dell'elenco medesimo.

3- le guide inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 3 che, senza giustificata motivazione comunicata all'Ente Parco almeno un giorno prima dalla guida stessa, non prendono servizio alla chiamata del personale dei centri visita, vengono depennate dall'elenco delle *guide del Parco*



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Regionale della Maremma qualora l'indisponibilità ingiustificata venga registrata per tre volte, anche non consecutive, in un anno. L'eliminazione dall'elenco può essere effettuata dall'Ente Parco Regionale della Maremma procedendo alla contestuale comunicazione all'interessato.

4- La direzione dell'Ente Parco Regionale della Maremma, in caso di disservizi o problemi segnalati dal personale di vigilanza o dai turisti a carico di una guida, procede alla comunicazione scritta tramite raccomandata A/R di quanto riscontrato. La stessa guida, entro sette giorni dal ricevimento della raccomandata, può inviare le proprie spiegazioni e motivazioni in merito al fatto contestato. Le cause di sospensioni o revoche sono dettagliatamente descritte al successivo articolo 13.

5- L'Ente Parco procederà alla redazione di un protocollo comportamentale delle *guide del Parco Regionale della Maremma*, eventualmente integrando e modificando quello approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°20 del 14 aprile 2009 .

6- Le guide che intendono accompagnare al Parco un gruppo di visitatori individuato autonomamente, quindi senza la richiesta pervenuta da parte dei Centri visita del Parco, possono svolgere il servizio solo se iscritte nell'elenco della Guida del Parco della Maremma, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria.

Articolo 7) - Collaborazione con il Parco

1- Le *guide del Parco Regionale della Maremma* possono collaborare con il Parco, dietro specifica richiesta dell'Ente, nelle seguenti attività:

- a) individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza;
- b) gestione del servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari.

Articolo 8) - Responsabilità civile e penale

1- E' fatto obbligo a ciascuna *guide del Parco Regionale della Maremma* , che esercita l'attività, di essere coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva, che copra un rischio pari almeno al massimale di € 2.000.000000 (euro duemilioni).

2- Il Parco Regionale della Maremma è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività delle *guide del Parco Regionale della Maremma*, sia riguardo alle persone accompagnate che alle guide stesse.



Articolo 9) - Tutela dell'attività

- 1- La *guida del Parco Regionale della Maremma* che intende esercitare la professione è chiamata annualmente, entro il 31 dicembre, a dare la propria disponibilità con formale comunicazione presso l'ufficio competente del Parco medesimo.
- 2- Per le attività che presuppongono l'intervento di *guide del Parco Regionale della Maremma*, il Parco Regionale della Maremma ed il personale in servizio presso i centri visita devono avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 3.
- 3- Le *guide del Parco Regionale della Maremma* possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione. Sarà cura dell'operatore informare la direzione del Parco sui periodi di indisponibilità derivati da altri impegni.

Articolo 10) - Tariffe

- 1- Le tariffe per le prestazioni delle *guide del Parco Regionale della Maremma* sono indicate annualmente dalla direzione del Parco, concertate preventivamente con le organizzazioni di rappresentanza delle guide stesse.
- 2- Per ogni prestazione professionale della *guida del Parco Regionale della Maremma*, deve essere rilasciato all'utente del servizio un regolare documento fiscale dell'avvenuto pagamento.

Articolo 11) - Simbolo e abbigliamento

- 1- Le *guide del Parco Regionale della Maremma*, nell'esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, un segno distintivo ed indossare un abbigliamento adeguato. Le caratteristiche di distintivo ed abbigliamento sono stabilite con apposito atto dell'Ente Parco, secondo quanto già definito al precedente articolo 6 comma 5.

Articolo 12) - Divieti



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

1- Le *guide del Parco Regionale della Maremma* non possono, nello svolgimento delle loro funzioni, esercitare attività estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei turisti e dei visitatori del Parco.

Articolo 13) - Sospensioni e revoche

1- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle *guide del Parco Regionale della Maremma* è sospesa dall'Ente Parco, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) inadempienza agli obblighi di prestare soccorso a seguito di richiesta delle competenti autorità;
- b) comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;
- c) comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale;
- d) illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;
- e) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di *guida del Parco Regionale della Maremma*.

2- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle *guide del Parco Regionale della Maremma* è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;
- c) sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza sospensione;
- d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi.